



COMUNE DI COMPIANO
PROVINCIA DI PARMA
Via M. R. Sidoli n° 3 - 43053 Compiano
Tel.: 0525/825125 - Fax: 0525/825528 -
E mail: compiano@comune.compiano.pr.it



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA
N. 18 DEL 30.07.2020**

O G G E T T O

**LA NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **21:00**, su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 125 della Legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria (1° convocazione) nell'apposita sala del Palazzo Municipale.

Viene effettuato l'appello nominale con l'esito che segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1 – FRANCESCO MARIANI – Sindaco	X	
2 – MANUEL CAMISA	X	
3 – SARA TAMBINI	X	
4 – GRAZIA RULLI	X	
5 – FRANCESCA MORUZZI	X	
6 – ELISA SBARBORI		X
7 – CARLO BIOLZI	X	
8 – STEFANO CARDINALI	X	
9 – DIEGO MUSSI	X	
10 – LORENZA CUGINI	X	
11 – GIANMARCO EMANUELLI	X	
TOTALE	10	01

Il Vice-Segretario **ALVIANI** dott. **GIANCARLO** partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

N.	OGGETTO	Data
18	LA NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.	30.07.2020

In continuazione di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- 1) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, **con spese a carico del possessore**, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- 2) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da **parte di un tecnico abilitato**, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma "b".

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili

In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che **acquisiscono la residenza** in istituti di ricovero o sanitari a seguito **di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per **l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze**, nella misura dello 0,5 per cento, con

possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i **terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, **per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il

versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con la vigente nota di aggiornamento del D.U.P.S. (approvata con delibera di Giunta n. 65 del 15/11/2019);

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA "NUOVA IMU" 2020
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.1, comma 741 della Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esente
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso), così come definite dall'art. 1, comma 748-749 della Legge 160/2019	5 ‰*
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750)	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati (art. 1 comma 751)	2,5 ‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10) (art. 1 comma 753)	10 ‰** ** di cui lo 0,76 %, riservata allo Stato;
Aree fabbricabili (art.1 comma 741 lettera "d")	10 ‰
Terreni agricoli (l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019)	Esenti
Altri immobili escluse le abitazioni principali non di lusso; (diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753) (art. 1 comma 754)	10 ‰

* - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli

istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti (Sindaco e nove consiglieri);

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota “NUOVA IMU” 2020
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.1, comma 741 della Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esente
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso), così come definite dall'art. 1, comma 748-749 della Legge 160/2019	5 ‰*
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750)	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati (art. 1 comma 751)	2,5 ‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10) (art. 1 comma 753)	10 ‰** ** di cui lo 0,76 %, riservata allo Stato;
Aree fabbricabili (art.1 comma 741 lettera “d”)	10 ‰
Terreni agricoli (l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019)	Esenti
Altri immobili escluse le abitazioni principali non di lusso; (diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753) (art. 1 comma 754)	10 ‰

* detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza

del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine altresì, con votazione separata, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai dieci presenti, tutti votanti (nove Consiglieri ed il Sindaco);

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

N	OGGETTO	Data
	LA NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.	30.07.2020

Pareri art. 49 D.Lgs n. 267/2000

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità tecnica della proposta si esprime:

- ☐ Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
☒ Parere favorevole
☐ Parere contrario per i seguenti motivi:
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to: (MARIANI dott. FRANCESCO)

Compiano, li 30.07.2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime:

- ☐ Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
☒ Parere favorevole
☐ Parere contrario per i seguenti motivi:
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to: (MARIANI dott. FRANCESCO)

Compiano, li 30.07.2020

Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to: Mariani dott. Francesco

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Alviani Dott. Giancarlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune da oggi addì 05.08.2020 e per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Compiano, li 05.08.2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: Squeri Isabella

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 05.08.2020 al 20.08.2020 e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Compiano, li 21.08.2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Squeri Isabella

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.07.2020:
() decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
(X) per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

Compiano, li 05.08.2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Alviani Dott. Giancarlo

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Compiano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE